

OGGETTO: D.P.R. 194/2001 – art. 9 – rimborso ai volontari lavoratori autonomi

REDDITO DI LAVORO AUTONOMO E REDDITO D'IMPRESA

MODELLO UNICO PF

1. Redditi assoggettati a tassazione ordinaria
 - Lavoro autonomo(Quadro RE): rigo RE25;
 - Impresa in contabilità ordinaria(Quadro RF): rigo RF101;
 - Impresa in contabilità semplificata(Quadro RG): rigo RG36;
2. Redditi soggetti ad imposta sostitutiva
 - Lavoro autonomo – nuove iniziative imprenditoriali (Quadro RE): rigo RE21 col. 2 (se nella colonna 1 del rigo RE22 è indicato il codice 1);
 - Impresa – nuove iniziative imprenditoriali(Quadro RG): rigo RG31 (se nella colonna 1 del rigo RG32 è indicato il codice 1);
 - Contribuenti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Quadro LM): rigo LM10;

REDDITO DERIVANTE DA ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO E ATTIVITA' COMMERCIALI NON ESERCITATI ABITUALMENTE

MODELLI UNICO PF

- Lavoro autonomo occasionale: rigo RL15 col. 1 - rigo RL15 col. 2 del modello UNICO PF ovvero rigo D5 col. 2 - D5 col. 3 (se nella colonna 1 del rigo D5 è indicato il codice 2) del modello 730

OGGETTO: *Interpello n. 954-1628/2017*
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 9 del DPR n. 194/2001, nel dettare la "*Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica*" precisa, al comma 10, che "*Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere*".

Al fine di individuare l'importo da indicare nell'istanza di rimborso, la Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con la nota prot. n. 2011/26649, in risposta alla richiesta del Dipartimento della Protezione civile (prot. n. 14068 del 28.02.2011), ha chiarito che i lavoratori autonomi devono indicare l'importo di cui al rigo RE25 della dichiarazione dei redditi, cioè il reddito di lavoro autonomo al netto delle perdite pregresse.

Ciò detto, con riferimento al caso prospettato si osserva che, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del TUIR, il reddito di lavoro autonomo è quello prodotto con "*l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo [...] compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5*", ed infatti, le associazioni professionali indicano i propri redditi nel quadro RE.

Tali redditi sono, poi, suddivisi pro-quota tra i soci professionisti e da questi riportati nel quadro RH (redditi di partecipazione) della rispettiva dichiarazione dei redditi.

Al riguardo, si ricorda che i redditi di partecipazione non costituiscono un'autonoma categoria giuridica, assumendo, infatti, la medesima natura del reddito da cui traggono origine. Ne consegue che, nel caso prospettato, i redditi indicati nel quadro H dai soci dello Studio Tecnico Associato conservano la natura di reddito di lavoro autonomo. Pertanto l'istante, ai fini del rimborso di cui al citato articolo 9 del DPR n. 194/2001, deve indicare il reddito riportato nel rigo **RH17** della dichiarazione presentata l'anno precedente a quello in cui ha svolto l'attività di volontariato. Tale rigo, infatti, è l'equivalente del rigo **RE25**, in quanto espone la quota di reddito di lavoro autonomo, prodotto dall'associazione professionale, di competenza di ciascun socio.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Liguria, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)